

## **Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*  
nella seduta plenaria del 24 settembre 2010 e nella procedura per circolazione degli  
atti del 7 ottobre 2010,  
visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e  
13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il  
segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154);  
in re: *SUVA, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,*  
*Lucerna,* concernente  
la domanda del 5 agosto 2010 per una proroga dell'autorizzazione generale a  
togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP, a scopo di ricerca nei  
campi della medicina e della sanità pubblica,  
*decide:*

### **1. Titolare dell'autorizzazione**

Il responsabile della ricerca in ambito medico interna all'istituto oggetto dell'auto-  
rizzazione rimane il medico capo SUVA, dott. med. Christian A. Ludwig.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione  
precedente.

### **2. Durata dell'autorizzazione**

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal  
momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere  
dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione  
peritale:

- avvicendamento del medico capo SUVA;
- modifiche del programma per l'adempimento degli oneri cui è vincolata  
l'autorizzazione;
- cambiamento della gestione dei dati;
- cambiamento del regolamento d'accesso;
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'istituto;
- avvicendamento dei responsabili della protezione dei dati nelle divisioni  
mediche e nelle cliniche di riabilitazione.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'auto-  
rizzazione completa.

### **3. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministra-  
tivo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispetti-  
vamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

#### **4. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto alla SUVA e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

26 ottobre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher